



## COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO – C.A.P. 10090

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52

#### OGGETTO:

**Regolamento Comunale sull'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. MODIFICA art. 26 commi quattro e cinque**

L'anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

ACTIS FOGLIZZO Renato  
APPIANO Andrea  
ARAGNO Maria Grazia  
BECCHIO Chiara  
BONGIOVANNI Marco  
BRAGATO Valeriano  
CASTELLINO Manuela  
DESTRO Raffaele  
GIULIANI Claudio

LAZZARINO Bruna  
LONGO Giuseppe  
PERNA Paolo  
RICCARDO Cesare  
RULLO Eugenio  
VANNOZZI Marco  
VERDUCI Anello Filippo  
ZAN Giorgio

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:  
CASTELLINO Manuela ass. giust., GIULIANI Claudio ass. giust., LONGO Giuseppe ass. giust.,  
PERNA Paolo ass. giust.

Assume la presidenza APPIANO Andrea - Sindaco.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale ALOISIO Nicola.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Oggetto n. : 52: “Regolamento Comunale sull’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. MODIFICA Art. 26 commi quattro e cinque”**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 in tema di potestà regolamentare dei Comuni sulle proprie entrate, anche tributarie;

Richiamato l’art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall’art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, che stabilisce il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 del 22/04/2010 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Regolamento Comunale sull’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Visto il D.L. 70/2011, come modificato dal D.L. 201/2011 e dal D.L. 16/2012 convertito nella L. 44 del 16/04/2012 (con particolare riferimento all’art. 7 comma 2 gg-ter e quater), secondo il quale a decorrere dal 01/01/2013 la società Equitalia s.p.a., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni;

Rilevato che, il termine di cui sopra è prorogato al 30/06/2013 ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.L. 10/10/2012 n. 174, in corso di conversione;

Rilevato che, in base alla normativa sopracitata, i comuni, in gestione diretta, ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 446/1997, ovvero utilizzando le altre forme di gestione della riscossione di cui all’art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/1997 e successive modificazioni dovranno effettuare la riscossione coattiva delle predette entrate sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910 n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili;

Considerato che si ritiene necessario, sulla base di quanto premesso e delle analisi condotte da Pegaso 03 s.r.l. Unipersonale per conto di Covar 14 sulle prospettive di gestione della riscossione coattiva e di cui alla delibera del C.d.a. di codesto Ente n. 74 del 14 dicembre 2011, individuare e formalizzare le modalità di riscossione coattiva con cui, a far data dall’01/07/2013 in maniera definitiva e dalla data di esecutività del presente provvedimento in maniera sperimentale Covar 14 riscuoterà la T.I.A.;

Verificato che è intenzione di questo Ente far gestire direttamente da Covar 14 anche la fase di riscossione coattiva della T.I.A. mediante lo strumento dell’ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910 n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L. 70/2011;

Verificato altresì che la gestione diretta con ingiunzione fiscale appare, infatti, la forma più conveniente ed efficace per la riscossione coattiva in quanto sono applicabili anche i privilegi previsti nel titolo II del D.P.R. 602/1973 e con la medesima si evitano costi e tempi di affidamento della gestione ad un soggetto privato iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97;

Considerato altresì il disposto dell'art. 3, commi 10 e 11 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in L. 64 del 26 aprile 2012 secondo cui a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta e che tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo;

Dato atto che il termine di approvazione del Bilancio 2012 è stato prorogato al 31/10/2012 con Decreto del 02/08/2012;

Richiamato il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Richiamato il vigente statuto Comunale;

Ritenuto opportuno:

1°) - Modificare l'art. 26 del Regolamento Comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani nel seguente modo:

***Art. 26, comma 4:*** *“Decorso inutilmente il termine indicato nell'avviso, ritualmente riscontrato, verranno avviate le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con addebito delle spese per l'attività di recupero. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”;*

***Art. 26, comma 4 bis:*** *“L'ingiunzione verrà predisposta dal Covar 14 ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente regolamento e sarà sottoscritta dal Responsabile del procedimento individuato all'interno del Consorzio. Tutti gli atti riconducibili all'esecuzione forzata dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata rientreranno nella competenza del Funzionario responsabile della Riscossione nominata dal Sindaco”;*

***Art. 26, comma 4 ter:*** *“In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 e con le procedure previste dal D.P.R. 602/93, gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:*

- a) gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;*
- b) la produzione dell'atto di ingiunzione fiscale e il rimborso spese di notifica a carico del contribuente è stabilito nella misura di € 10,80 per singola ingiunzione (Oneri fiscali compresi);*
- c) il rimborso spese a carico del contribuente per la produzione di ogni sollecito inviato ai sensi dell'art. 7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011 è previsto nella misura di € 2,00 per ogni sollecito inviato (oneri fiscali compresi);*
- d) il rimborso spese a carico del contribuente in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) – non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.a. in base alle normative vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000)*

**Art. 26 comma 4 quater:** “ *Il Covar 14 su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell’art. 22 del presente regolamento, ove compatibili con il disposto di cui al comma 4 ter del presente articolo*”;

**Art. 26 comma 5:** “*Non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione della tariffa qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di € 30,00 , con riferimento ad ogni periodo d’imposta;*

**Art. 26 comma 5 bis:** “*La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla medesima tariffa. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva per importi pari o inferiori all’importo delle spese da sostenere per il recupero del credito*”;

2°) - Approvare , a meri fini compilativi, l’allegato testo del Regolamento comunale per la determinazione e l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, recante le modifiche approvate con il presente atto e composto da n. 33 articoli e n. 7 allegati;

3°) - Dare atto che, ai sensi dell’art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall’art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche apportate hanno effetto dal 1° gennaio 2012;

Preso atto dell’allegata dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Aragno;

Preso atto della dichiarazione di voto favorevole, anche a nome del gruppo, del Consigliere Zan;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, della Legge 18/8/2000 n. 267;

Con 13 voti favorevoli, su 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1°) - Di modificare l’art. 26 del Regolamento Comunale sull’applicazione della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani nel seguente modo:

**Art. 26, comma 4:** “*Decorso inutilmente il termine indicato nell’avviso, ritualmente riscontrato, verranno avviate le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con addebito delle spese per l’attività di recupero. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili*”;

**Art. 26, comma 4 bis:** “*L’ingiunzione verrà predisposta dal Covar 14 ai sensi dell’art. 4, comma 3 del presente regolamento e sarà sottoscritta dal Responsabile del procedimento individuato all’interno del Consorzio. Tutti gli atti riconducibili all’esecuzione forzata dei crediti oggetto di*

***ingiunzione non pagata rientreranno nella competenza del Funzionario responsabile della Riscossione nominata dal Sindaco”;***

***Art. 26, comma 4 ter:*** “*In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 e con le procedure previste dal D.P.R. 602/93, gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:*

***a) gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all’art. 30 del D.P.R. 602/1973;***

***b) la produzione dell’atto di ingiunzione fiscale e il rimborso spese di notifica a carico del contribuente è stabilito nella misura di € 10,80 per singola ingiunzione (Oneri fiscali compresi);***

***c) il rimborso spese a carico del contribuente per la produzione di ogni sollecito inviato ai sensi dell’art. 7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011 è previsto nella misura di € 2,00 per ogni sollecito inviato (oneri fiscali compresi);***

***d) il rimborso spese a carico del contribuente in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) – non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.a. in base alle normative vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000)***

***Art. 26 comma 4 quater:*** “*Il Covar 14 su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell’art. 22 del presente regolamento, ove compatibili con il disposto di cui al comma 4 ter del presente articolo”;*

***Art. 26 comma 5:*** “*Non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione della tariffa qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di € 30,00 , con riferimento ad ogni periodo d’imposta;*

***Art. 26 comma 5 bis:*** “*La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla medesima tariffa. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva per importi pari o inferiori all’importo delle spese da sostenere per il recupero del credito”;*

2°) -Di approvare , a meri fini compilativi, l’allegato testo del Regolamento comunale per la determinazione e l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, recante le modifiche approvate con il presente atto e composto da n. 33 articoli e n. 7 allegati;

3°) - Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall’art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche apportate hanno effetto dal 1° gennaio 2012;

Alle ore 20,15 del 24/10/2012, il Sindaco, avendo esaurito la trattazione dei punti presenti all’Ordine del Giorno, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

in originale firmati

Sindaco  
F.to : APPIANO Andrea

SEGRETARIO  
F.to : ALOISIO Nicola

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bruino nel link "Albo Pretorio" per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/10/2012 al 14/11/2012

Registro Pubblicazioni n. 754

Bruino , li \_\_\_\_\_

Il Responsabile Settore Segreteria  
(Ornella CHIARETTA)

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bruino , li \_\_\_\_\_

Il Responsabile Settore Segreteria  
(Ornella CHIARETTA)

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

II RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
(Ornella CHIARETTA)

